

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1724 (Urgenza)

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DELLA MARINA MERCANTILE
(SIMONINI)

DI CONCERTO COL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
(PICCIONI)

COL MINISTRO DELLE FINANZE
(VANONI)

E COL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
(MARAZZA)

Concessione di un sussidio ai marittimi disoccupati in attesa d'imbarco

Seduta del 18 dicembre 1950

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il 4 luglio 1949, tra l'armamento e la gente di mare, è intervenuto un accordo, in virtù del quale l'armamento si è impegnato — tra l'altro — a versare, con decorrenza dal 1° luglio 1949 e fino al 31 dicembre 1950, la somma di lire 2.500 mensili per ogni marittimo imbarcato sulle navi mercantili nazionali di stazza lorda superiore alle 300 tonnellate, allo scopo di costituire, presso il Ministero della marina mercantile, un fondo per la corresponsione di un sussidio ai marittimi sbarcati per avvicendamento, iscritti nei turni di collocamento.

In base al citato accordo, il versamento di cui trattasi deve essere disciplinato da apposito provvedimento legislativo.

Qui di seguito vengono illustrati i singoli articoli del relativo disegno di legge.

L'articolo 1 stabilisce che presso il Ministero della marina mercantile è costituito, con contributi a carico degli armatori, un apposito fondo gestito dal Ministero stesso, per la corresponsione, nel periodo 1° luglio

1949-31 dicembre 1950, di uno speciale sussidio mensile ai marittimi disoccupati in attesa d'imbarco, che siano in possesso dei requisiti fissati con decreto del Ministro per la marina mercantile.

L'articolo 2 sancisce l'obbligo degli armatori alla contribuzione di lire 2.500 mensili per ogni marittimo imbarcato sulle navi mercantili nazionali in armamento, munite di ruolo d'equipaggio, ad eccezione:

a) delle navi a propulsione meccanica di stazza lorda inferiore a 301 tonnellate;

b) dei velieri, dei motovelieri, dei velieri con motore ausiliario, dei pescherecci a propulsione meccanica, purché addetti esclusivamente alla pesca, e dei rimorchiatori, di qualunque tonnello.

Le eccezioni all'obbligo del versamento di cui sopra sono giustificate dalla convenienza di esentare gli armatori delle navi a propulsione meccanica inferiori a 301 tonnellate di stazza lorda o di quelle navi che, pur superando, in pochi casi, il limite anzi-

detto, vengono gestite in condizioni particolari.

Si è ritenuto di sancire l'obbligo del versamento dei contributi in proporzione del periodo di armamento delle singole navi in ciascun mese, considerando tutto il personale imbarcato, di tabella ed eventualmente in soprannumero, ma stabilendo che il contributo non potrà essere ragguagliato, per ogni nave, ad un numero di persone inferiore a quello di tabella, nel senso, cioè, che il contributo dovrà essere versato anche per i marittimi numericamente compresi nella tabella, che, durante l'armamento delle navi, non fossero imbarcati.

Si è anche giudicato opportuno di confermare, per gli armatori, l'obbligo dei contributi previsti dalle disposizioni vigenti in materia di disoccupazione involontaria.

Le altre disposizioni dello stesso articolo si riferiscono alle modalità ed ai termini dei versamenti.

Nell'articolo 3 è stabilito che la misura del sussidio individuale è in dipendenza delle somme versate dagli armatori e del numero dei marittimi ammessi al sussidio; e ciò per il motivo che è variabile sia il numero dei marittimi imbarcati, la cui entità determina l'ammontare della somma da distribuire, sia il numero dei marittimi in attesa d'imbarco, iscritti nei turni di collocamento della gente di mare.

La determinazione della misura individuale del sussidio è fissata con decreto del ministro per la marina mercantile.

Con l'articolo 4 si è ritenuto necessario di demandare l'accertamento dei requisiti per aver titolo al sussidio, a particolari commissioni costituite presso le capitanerie di porto sedi di ufficio di collocamento della gente di mare, o nella cui circoscrizione si trovino uffici marittimi anch'essi sedi di uffici di collocamento della gente di mare.

Avverso le decisioni di tali commissioni è ammesso il ricorso ad una commissione centrale costituita presso il Ministero della marina mercantile.

Le decisioni della commissione centrale hanno carattere definitivo.

Con lo stesso articolo si stabilisce che la commissione centrale è preposta all'amministrazione del fondo di cui all'articolo 1 e che essa dovrà, al termine della gestione, presentare apposito rendiconto da approvarsi con decreto del Ministro per la marina mercantile. Si stabilisce, inoltre, che è costituito un collegio di revisori e vengono determinate le relative modalità.

L'articolo 5 prevede le penalità per gli armatori che non provvedano o provvedano in parte o con ritardo al versamento del contributo a loro carico, oppure forniscano dati scientemente errati od incompleti.

Lo stesso articolo commina altresì penalità per chiunque faccia dichiarazioni false o compia atti fraudolenti, allo scopo di procurare indebitamente a sé o ad altri il sussidio.

I proventi delle pene pecuniarie sono devoluti all'Erario.

Con l'articolo 6 si è inteso di assicurare la riscossione delle somme necessarie per la costituzione del fondo suddetto, e, in particolare, si è stabilito che tali somme costituiscono crediti privilegiati sulle navi e sui noli, con lo stesso grado di privilegio dei crediti indicati al n. 3 dell'articolo 552 del codice della navigazione.

Sono ivi previste le modalità per assicurare l'efficacia del privilegio, modalità che non hanno bisogno di illustrazione.

Data la particolarità del servizio relativo alla corresponsione del sussidio, che non rientra nelle attribuzioni di istituto del Ministero della marina mercantile, e il considerevole onere di spese che tale servizio comporta, viene sancito con l'articolo 7 che le stesse spese sono a carico del fondo, fissandosi, però, il limite nella misura massima del 4 per cento dell'importo delle somme dagli armatori versate al fondo medesimo.

Tenuto conto della particolare materia, nell'articolo 8 è prevista l'esenzione dal bollo di tutti gli atti o scritti, in genere, che tendano al conseguimento del sussidio.

L'urgenza ha reso necessario di fissare l'entrata in vigore della legge nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

DISEGNO DI LEGGE

ART. 1.

Presso il Ministero della marina mercantile è costituito un apposito fondo, gestito dal Ministero stesso, con il contributo da versarsi dagli armatori secondo le disposizioni dell'articolo seguente, per corrispondere ai marittimi disoccupati in attesa d'imbarco, che siano in possesso dei requisiti stabiliti con decreto del Ministro per la marina mercantile, uno speciale sussidio mensile, con decorrenza dal 1° luglio 1949 e fino al 31 dicembre 1950.

ART. 2.

Per il periodo corrente dal 1° luglio 1949 fino al 31 dicembre 1950 gli armatori di navi mercantili nazionali in armamento (munite di ruolo d'equipaggio), fatta eccezione delle navi a propulsione meccanica di stazza lorda inferiore a 301 tonnellate, dei velieri, dei motovelieri, dei velieri con motore ausiliario, dei pescherecci a propulsione meccanica, purché addetti esclusivamente alla pesca, e dei rimorchiatori, di qualunque tonnello, sono tenuti a versare al fondo previsto dall'articolo precedente un contributo di lire 2.500 mensili per ogni marittimo imbarcato su ciascuna nave, e comunque per un numero di persone non inferiore a quello previsto dalla tabella di armamento, ed in proporzione al periodo di armamento mensile della nave stessa.

Per gli equipaggi arruolati alla parte il contributo è a carico del solo armatore.

Il versamento del contributo al fondo è effettuato dagli armatori per il tramite dell'ufficio marittimo cui sono iscritte le navi ed in base ad ordine di pagamento da questo emesso, entro i primi cinque giorni del mese successivo a quello cui i versamenti si riferiscono. All'uopo gli armatori, entro il termine predetto, sono tenuti a comunicare all'ufficio marittimo il numero delle persone componenti l'equipaggio di ciascuna unità ed i periodi di disarmo mensili dell'unità stessa.

Per il periodo corrente tra il 1° luglio 1949 e la data di entrata in vigore della presente legge, il versamento delle quote scadute è effettuato entro cinque giorni dalla data di entrata in vigore della legge stessa.

Resta, comunque, fermo per gli armatori l'obbligo del versamento dei contributi previsti dalle disposizioni vigenti in materia di disoccupazione involontaria.

ART. 3.

La misura individuale mensile del sussidio da corrispondere ai marittimi disoccupati in attesa d'imbarco è determinata con decreto del Ministro per la marina mercantile in relazione alle somme versate dagli armatori ed al numero dei marittimi ammessi, al sussidio.

ART. 4.

L'accertamento del possesso dei requisiti necessari per il conseguimento del sussidio è devoluto, in sede amministrativa, ad una commissione istituita presso le capitanerie di porto sedi di uffici di collocamento della gente di mare o nella cui circoscrizione si trovino uffici marittimi sedi anch'essi di uffici di collocamento e composta dal comandante del porto o da un suo delegato, che la presiede, da due rappresentanti dei marittimi e da due rappresentanti degli armatori, nominati dal comandante del porto, sentite le organizzazioni sindacali di categoria.

Contro le decisioni delle commissioni locali è ammesso il ricorso, entro trenta giorni da quello della comunicazione del provvedimento, ad una commissione centrale istituita presso il Ministero della marina mercantile e composta da un funzionario del Ministero stesso, che la presiede, da due rappresentanti dei marittimi e da due rappresentanti degli armatori. La decisione della commissione centrale costituisce provvedimento definitivo.

La commissione stessa è inoltre preposta all'amministrazione del fondo di cui all'articolo 1 e dovrà, al termine della gestione, presentare apposito rendiconto da approvarsi con decreto del ministro della marina mercantile.

La commissione centrale è nominata dal ministro per la marina mercantile, sentite le organizzazioni sindacali di categoria per quanto concerne i rappresentanti dei marittimi e quelli degli armatori.

Non possono far parte della commissione centrale i rappresentanti di categoria che siano stati o siano membri delle commissioni locali.

È costituito inoltre un collegio di revisori, composto da un funzionario del Ministero della marina mercantile, da un funzionario del Ministero del tesoro, da due rappresentanti dei marittimi e da due rappresentanti degli armatori.

Il Collegio dei revisori è nominato dal Ministro per la marina mercantile, sentite le organizzazioni sindacali di categoria, per quanto concerne i rappresentanti dei marittimi e quelli degli armatori.

ART. 5.

L'armatore che non provveda al versamento del contributo entro il termine stabilito o vi provveda in misura inferiore alla dovuta, è tenuto, oltre che al pagamento del contributo o delle parti del contributo non versate, al versamento di una somma aggiuntiva pari a quella dovuta.

L'armatore, ove fornisca dati scientemente errati od incompleti, è punito con l'ammenda da lire 20.000 a lire 80.000.

Chiunque fa dichiarazioni false o compie altri atti fraudolenti per procurare indebitamente a sé o ad altri il sussidio previsto dalla presente legge è punito con la multa da lire 10.000 a lire 100.000, salvo che il fatto costituisca reato più grave.

I proventi delle pene pecuniarie sono devoluti all'Erario dello Stato.

ART. 6.

I crediti per le somme dovute dagli armatori, ai termini dell'articolo 2 della presente legge, sono privilegiati ai sensi dell'articolo 552 del codice della navigazione con il medesimo grado dei crediti indicati al n. 3 dello stesso articolo.

La prova dei singoli crediti è data dagli ordini di pagamento emessi dall'ufficio marittimo di iscrizione delle navi, debitamente notificati agli armatori.

Qualora, entro cinque giorni dalla notifica, il pagamento non sia stato effettuato, le somme dovute saranno riscosse con i mezzi, i privilegi e la procedura vigenti per le imposte dirette.

A tale scopo gli uffici marittimi compileranno i ruoli degli armatori morosi, comprendendovi gli agi di riscossione, e li trasmetteranno all'Intendenza di finanza della rispettiva provincia, perché siano resi esecutivi e consegnati agli esattori.

Il debito sarà pagato in unica soluzione alla prossima scadenza successiva alla consegna del ruolo, previa regolare notifica delle cartelle di pagamento da parte degli esattori.

ART. 7.

Le spese per il funzionamento dei servizi relativi al pagamento del sussidio sono a ca-

rico del fondo di cui all'articolo 1 entro il limite massimo del 4 per cento dell'importo delle somme versate dagli armatori ai sensi dell'articolo 2.

ART. 8.

Gli atti, che comunque attengano alla richiesta ed alla ammissione al beneficio nonché al pagamento del sussidio previsto dalla presente legge, sono esenti da bollo.

ART. 9.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.